Divisione Turismo, Attività Economico Produttive e Sviluppo 2019 06042/016
Area Commercio
GP
0

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

10 dicembre 2019

Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO	Marco PIRONTI
Antonino IARIA	Sergio ROLANDO
Maria LAPIETRA	Alberto SACCO
Francesca Paola LEON	Alberto UNIA

Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: Roberto FINARDI - Marco GIUSTA.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.

OGGETTO: MERCATO PERIODICO TEMATICO DEL «BALÒN DEL SABATO». NUOVA ISTITUZIONE. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Sacco.

Con deliberazione del Consiglio Comunale approvata in data 26 maggio 2003 (mecc. 2003 01790/101), esecutiva dal 9 giugno 2003, sono state definite le modalità per l'istituzione dei mercati tematici a cadenza mensile o ultramensile, attraverso la precisazione delle aree, dei temi, del regime autorizzatorio, delle modalità regolamentari e organizzative.

Il medesimo provvedimento approvava l'elenco dei mercati tematici periodici, sia di interesse cittadino che circoscrizionale, con i relativi temi, cadenze, le loro modalità organizzative e il regolamento generale che li disciplina, demandando ad ulteriori provvedimenti l'individuazione, attraverso bando pubblico, o su proposta delle Circoscrizioni per i mercati di carattere circoscrizionale, dei soggetti accompagnatori della Città nell'organizzazione dei mercati tematici periodici.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 26 novembre 2013 (mecc. 2013 06179/016), esecutiva dal 12 dicembre 2013, si approvava l'istituzione del mercato periodico tematico di interesse cittadino, denominato Balon del Sabato, che si svolge nell'area Borgo Dora (ivi compresi Canale Carpanini, piazza Borgo Dora e il Cortile del Maglio) tutti i sabati del mese.

Con determinazione dirigenziale (mecc. 2014 40342/016) del 29 gennaio 2014, veniva assegnata la gestione del mercato periodico tematico denominato Balon del Sabato all'Associazione Commercianti Balon, con sede a Torino in Via Borgo Dora n. 29.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 23 febbraio 2016 (mecc. 2016 00754/016), immediatamente esecutiva, si approvava la proroga fino al 28 febbraio 2019 dell'affidamento dell'organizzazione e gestione del mercato periodico tematico di interesse cittadino del vintage, artigianato, merci vecchie e usate, antiquariato che si svolge nell'area di Borgo Dora (ivi compresi Canale Carpanini, P.zza Borgo Dora e il Cortile del Maglio) tutti i sabati del mese denominato "Balon del Sabato" all'Associazione Commercianti Balon, con sede a Torino in Via Borgo Dora n. 29.

Con determinazione dirigenziale (mecc. 2019 40817/016) del 26 febbraio 2019, si approvava il bando per la individuazione del soggetto attuatore per il biennio 2019 – 2021, con possibilità di conferma per ulteriori tre anni, del mercato periodico tematico denominato Balon del Sabato, prorogando l'assegnazione all'Associazione Commercianti Balon, con sede a Torino in Via Borgo Dora n. 29, nelle more dello svolgimento della procedura al fine di garantire la prosecuzione settimanale del mercato periodico tematico, della funzione di soggetto attuatore.

Con determinazione dirigenziale (mecc. 2019 43309/016) approvata il 24 luglio 2019, si è provveduto ad individuare in via provvisoria l'Associazione Commercianti Balon, con sede a Torino in via Borgo Dora n. 29, P. IVA 05054710016, quale soggetto attuatore del mercato periodico tematico "Balon del Sabato".

Con determinazione dirigenziale (mecc. 2019 45324/016) approvata il 26 novembre 2019 si confermava l'individuazione dell'Associazione Commercianti Balon, con sede a Torino in via Borgo Dora n. 29, P. IVA 05054710016, fino al 30 novembre 2021, quale soggetto attuatore del mercato periodico tematico denominato "Balon del Sabato".

Occorre ora provvedere alla formale nuova istituzione del menzionato mercato periodico tematico fino al 30 novembre 2021, con possibilità di proroga triennale.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1) di istituire, nuovamente e fino al 30 novembre 2021, il mercato periodico tematico di interesse cittadino del vintage, artigianato, merci vecchie e usate, antiquariato che si svolge nell'area di Borgo Dora (ivi compresi Canale Carpanini, P.zza Borgo Dora e il Cortile del Maglio) tutti i sabati del mese denominato "Balon del Sabato", la cui organizzazione e gestione è affidata dell'Associazione Commercianti Balon, con sede a Torino in via Borgo Dora n. 29, P. IVA 05054710016;
2) di approvare la "Scheda Progetto" del mercato periodico tematico di interesse cittadino denominato "Balon del Sabato", allegata al presente atto (**all. 1**) per farne parte integrante e sostanziale;
3) di prendere atto del Codice di Autoregolamentazione (Regolamento del Balon del Sabato) allegato alla istanza di partecipazione così come integrato dalle prescrizioni formulate con la determinazione dirigenziale (mecc. 2019 45324/016) approvata il 26 novembre 2019, rinviando per quanto non specificato a quanto previsto dal Regolamento dei Mercati Periodici Tematici; nel caso in cui sorgano questioni interpretative sulle disposizioni del Codice di Autoregolamentazione, la definizione delle stesse è effettuata

facendo riferimento al regolamento generale dei mercati tematici periodici ed alla deliberazione del Consiglio Comunale del 26 maggio 2003 (mecc. 2003 01790/101) e s.m.i.; parimenti, qualora le disposizioni del Codice di Autoregolamentazione si palesino in contrasto con i suddetti atti normativi prevalgono questi ultimi;

4) di prendere atto della predisposizione di apposito Piano di Sicurezza redatto da tecnico abilitato e della planimetria generale dei posteggi recante la dimensione degli stessi allegati alla istanza di partecipazione;

5) di stabilire che il soggetto organizzatore dovrà dotarsi di tutte le concessioni e autorizzazioni necessarie e che, per quanto attiene all'attività di vendita, dovranno trasmettere al competente ufficio dell'Area Commercio, utilizzando la modulistica all'uopo predisposta, l'elenco degli operatori partecipanti alla manifestazione con indicati i relativi titoli autorizzativi previsti dalla normativa vigente per la vendita al pubblico di merci, così come precisato nelle "Linee guida per la presentazione della documentazione necessaria per lo svolgimenti di feste di via o di mercati periodici tematici" approvate con determinazione dirigenziale del 14 ottobre 2019 (mecc. 2019 44579/06);

6) di dare atto che il soggetto organizzatore, per quanto attiene all'attività di vendita da parte di operatori non professionali, provvederà agli adempimenti di natura gestionale previsti nel novellato Capo V bis "Vendite occasionali su area pubblica" nella L.R. 28/1999;

7) di stabilire che:
- l'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive;
- gli organizzatori dovranno provvedere alla pulizia dell'area, e a che le strutture degli operatori che partecipano alle iniziative siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità; in particolare, gli organizzatori dovranno essere in possesso di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che l'installazione delle strutture e degli impianti sia stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza, ferma restando ogni altra responsabilità civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alle manifestazioni per danni a cose o persone causati nello svolgimento dell'attività di vendita;
- l'allestimento delle strutture e il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovrà comunque garantire la presenza di vie di emergenza;
- l'allestimento e l'esecuzione di eventuali attività di spettacolo e intrattenimento sono subordinati al rispetto delle seguenti prescrizioni:

  a) rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 773 del 1931, modificato dall'art. 164 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ex art. 19, comma 1, punto 5) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, a condizione:

1. della presentazione, da parte dell'interessato, di apposita domanda, includente dichiarazione, resa ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445 del 2000, e successive modificazioni, attestante la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge, con particolare riferimento al possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 11 dello stesso R.D.;
2. del loro assoggettamento all'art. 8 del già citato R.D. n. 773 del 1931, secondo cui le autorizzazioni di Polizia sono personali e non possono in alcun modo essere trasmesse, salvo i casi di rappresentanza - previo accertamento del possesso, in capo al rappresentante, dei requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e sua indicazione nel titolo;
3. dell'osservanza, oltre alle condizioni stabilite dalla legge, delle prescrizioni eventualmente imposte nell'autorizzazione a mente dell'articolo 9 del R.D. citato;
4. della loro revocabilità o sospensione, nei casi di cui agli articoli 10 e 11 del menzionato Testo Unico;

b) rilascio delle autorizzazioni o presentazione delle segnalazioni di cui all'articolo 80 del Testo Unico in commento, ove necessarie, alle condizioni tutte menzionate ivi e negli articoli 141 e seguenti del Regolamento di Esecuzione approvato con R.D. n. 635 del 1940, autorizzando a che la loro efficacia sia subordinata:

1. all'acquisizione del parere della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e all'osservanza delle prescrizioni in esso impartite;
2. alla presentazione della relazione tecnica di cui all'articolo 141, comma 2 per gli spettacoli con capienza complessiva inferiore a 200 persone;
3. alla presentazione del certificato di prevenzione degli incendi ovvero, nei casi di cui all'art. 1, comma 2 del D.M. 19 agosto 1996, della documentazione contemplata dal titolo IX del suo allegato;

- dovranno essere assolti gli oneri relativi al pagamento del Canone per l'Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.), del Canone sulle Iniziative Pubblicitarie (C.I.M.P.) e alla Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.), ove dovuta;

8) di dare atto che dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni impartite con la Circolare 11001/110(10) del 18 luglio 2018 del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro, avente ad oggetto "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva" che tiene luogo delle precedenti come recepite dalla locale Prefettura;

9) di stabilire che in caso di valutazione positiva dell'esperienza da parte della Città sarà consentita la prosecuzione per ulteriori anni tre con il medesimo soggetto attuatore. Resta inteso che nel caso di mancata o inadeguata realizzazione delle attività previste dal progetto o nel caso di mancato e ingiustificato svolgimento degli appuntamenti previsti per motivazioni dipendenti dal soggetto stesso, la Città, dopo una diffida, provvederà, previa revoca dell'affidamento, ad individuare, se possibile, un nuovo soggetto;

10) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza, né oneri finanziari per la Città;
11) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione “Amministrazione aperta”;
12) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (**all. 2**).

L'Assessore al Commercio, Sportello Imprese,
Promozione Eventi Cittadini e Turismo,
Economato, Avvocatura Comunale
Alberto Sacco

La Direttrice
Paola Virano

Il Dirigente dell’Area
Roberto Mangiardi

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente dell’Area
Roberto Mangiardi

Verbale n. 65 firmato in originale:

LA VICESINDACA
Sonia Schellino

IL SEGRETARIO GENERALE
Mario Spoto

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 16 dicembre 2019 al 30 dicembre 2019;

2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 26 dicembre 2019.